

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione denominata "GRANTEATRINO ente del Terzo Settore" o anche in forma abbreviata ETS, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

ART.2 - SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Bari presso l'Arena della Vittoria n. 4/a.

Le modifiche della sede potranno essere deliberate dall'assemblea ordinaria.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.4 - OGGETTO SOCIALE

L'Associazione può svolgere le attività di cui comma 1 lettere d), i) dell'art 5 D. Leg. n.117/2017 ed in particolare si prefigge i seguenti scopi:

- a) realizzare un lavoro di recupero e rilancio di tutto il patrimonio del teatro popolare delle marionette e dei burattini;*
- b) produrre spettacoli teatrali con burattini che si possono rappresentare dovunque (palestre, giardini, aule, cortili, piazze);*
- c) affiancare alla normale produzione teatrale una qualificata produzione di teatro per ragazzi, laboratori, organizzazione di spettacoli teatrali e corsi di formazione per i ragazzi;*
- d) di collegarsi a tutte le iniziative che svolgono fini analoghi ai propri;*
- e) sviluppare la diffusione, sensibilizzazione e conoscenza a livello Nazionale, relativa al teatro popolare dei burattini;*
- f) promuovere la conoscenza del teatro di figura nella scuola in particolare attraverso corsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale docente;*
- g) elaborare progetti in cui il teatro di figura possa essere legato a particolari finalità sociali ed educative;*
- h) promuovere la formazione di personale qualificato nel campo del teatro.*

Gli Enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il conseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 117/2017 l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interessi generale, purchè secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art.6 D. Lgl n.117/2017.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art 7 D.Lgl n.117/2017 anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazione e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.



ART 5 - AMMISSIONE SOCI

Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

Il numero dei soci è illimitato. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

La domanda di ammissione deve essere presentata all'assemblea dei soci, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata nel registro degli associati.

In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

E' prevista anche la figura di soci volontari.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.Leg.117/2017.

E' prevista la possibilità di attribuire la qualifica di Socio onorario per chi si è distinto per particolari meriti.

ART. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE SOCI

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.

La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi:

- *comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;*
- *svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;*
- *inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.*

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di rimborso di quanto versato all'associazione, né alcun diritto sul patrimonio.



ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- *L'assemblea dei soci;*
- *Il Consiglio Direttivo;*
- *Il Presidente;*
- *L'Organo di controllo*

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici, sindacali e associative concorrenti.

ART. 8 LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- *Libro degli associati;*
- *Libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea;*
- *Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;*
- *Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.*

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

ART. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è convocata mediante convocazione scritta, contenete il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea dei soci delibera sulle seguenti materie:

- a. nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;*
- b. nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- c. approvazione del bilancio;*
- d. la responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'avvio della relativa azione risarcitoria;*
- e. l'esclusione degli associati;*
- f. le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;*
- g. l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- h. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;*
- i. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.*

L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.



Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che

- *sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione.*
- *Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;*
- *Vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione.*

Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5 art.2372 c.c. in quanto compatibili.

ART. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

E' composto da un numero di 3 e 5 componenti, tutti nominati dall'Assemblea dei soci e restano in carica per 3 anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- *Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;*
- *Formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;*
- *Predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
- *Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;*
- *Individuare le attività diverse di cui all'art.6 del Codice del terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;*
- *Predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla legge;*
- *Deliberare l'ammissione e esclusione degli associati;*
- *Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;*
- *Curare la gestione degli immobili dell'associazione o da essa detenuti;*
- *Compiere ogni atto di amministrazione per il conseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.*

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno 5 giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, a mezzo email, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di 48 ore.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica, compreso l'organo di Controllo se nominato.

Il comitato Direttivo può anche riunirsi in audio o videoconferenza con le stesse modalità previste per l'assemblea dei soci.

ART. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e cura l'esecuzione delle delibere degli stessi organi sociali.

In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere o essere sostituito da un vice presidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

ART. 12 L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Nel caso di Organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa, contabile e sul suo concreto funzionamento (D.Leg. 231/2001).

All'organo di controllo può essere anche attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

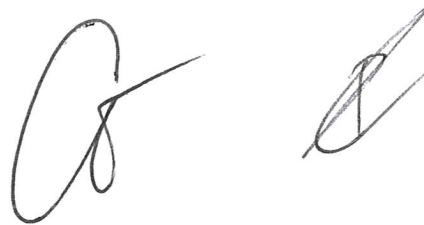
L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed altre entrate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



ART. 14 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.15 IL BILANCIO

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art.13 D.Leg. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art.14 D.Leg. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa.

E' compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 D.Leg. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.16 LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 D.Leg. 117/2017.

ART.17 CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Leg. 117/2017 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Granteatrino in data 23/10/2025.

